

ISTRUZIONI per la compilazione dell'Allegato 2 del Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009

Le informazioni devono essere comunicate, dalle imprese che si sono avvalse della deroga di cui all'articolo 55- *quater*, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 con riferimento ai contratti dei rami vita e dei rami danni per i quali, nell'esercizio precedente, sono stati contabilizzati premi.

La tabella di cui all'allegato 2 deve contenere le specifiche informazioni richieste nelle colonne di dettaglio sulla base delle istruzioni richiamate a margine della stessa.

Si precisa che il flusso informativo relativo a ciascuna tariffa, ove siano utilizzate più basi tecniche diverse da quelle finanziarie, deve prevedere la compilazione di più record riferiti alla medesima tariffa (con un minimo di due record, uno per gli assicurati di sesso femminile ed uno per quelli di sesso maschile). Pertanto in corrispondenza di ogni base tecnica e di ogni prestazione prevista contrattualmente, per cui si applica una differenziazione secondo la variabile sesso, dovranno essere replicate/fornite le informazioni relative agli altri campi.

A titolo esemplificativo, per la rappresentazione dei dati riferiti ad una tariffa vita individuale in cui la differenziazione secondo la variabile sesso si esprime mediante l'impiego delle tavole ISTAT SIM/SIF 92 distinte per sesso, contraddistinte dai codici identificativi ISVAP "10015" e "10016" con riferimento alla garanzia principale e mediante l'impiego delle tavole di invalidità temporanea e permanente distinte per sesso (codici identificativi ISVAP "10017" e "10018") per quanto concerne la differenziazione applicata alla garanzia di tipo complementare, si prevede la compilazione di almeno 4 record. Nei campi della colonna (c) dovrà essere ripetuto il medesimo codice identificativo ISVAP per la tariffa assegnato dall'impresa per l'invio della relativa comunicazione sistematica; nella colonna (j) distintamente per ogni record dovranno essere indicati i seguenti codici ISVAP "10015", "10016", "10017" e "10018" relativi alle basi tecniche; nella colonna (p) dovrà essere indicato il valore "1" in corrispondenza delle basi contraddistinte dai codici "10015" e "10016", dovrà invece essere indicato il valore "2" in corrispondenza delle basi contraddistinte dai codici "10017" e "10018".

Per quanto concerne l'informativa sui premi contabilizzati, da indicare nella colonna (n) dell'allegato 2, si segnala da ultimo che per ogni tariffa ed in corrispondenza di ogni base tecnica, dovrà essere riportata la relativa quota parte dei premi per cui viene applicata una differenziazione secondo la variabile sesso. Con particolare riferimento al ramo di responsabilità civile veicoli motori e natanti, il dettaglio dei dati dovrà essere trasmesso in modo distinto almeno per i diversi settori tariffari.
